

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “GdRItalia”

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1.

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione culturale, operante nei settori culturale, ludico, ricreativo e sociale che assume la denominazione “GdRItalia”. Tale denominazione, da sola o accompagnata da attributi o qualifiche, è riservata all'Associazione stessa. “GdRItalia” è una libera Associazione di fatto, apolitica, apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo, a carattere volontario e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale presso la residenza del Legale Rappresentate pro tempore (Art. 18).

TITOLO II

Scopo – Attività

Art. 3

L'associazione “GdRItalia” è volta alla pratica, lo sviluppo, la promozione, la diffusione e la valorizzazione, con i mezzi più idonei, del gioco di ruolo in tutte le sue forme, compresa la pubblicazione, produzione e distribuzione di materiale in qualsiasi formato esistente o futuro. L'associazione si prefigge di migliorare i rapporti sociali ed ampliare le possibilità di incontro tra soggetti sia in forma individuale sia in forma associativa per il tramite del mezzo del gioco di ruolo in ogni sua forma espresso.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, a mero titolo esemplificativo:

1. Organizzare attività ricreative e culturali, esposizioni, convegni e dibattiti;
2. Mantenere ed estendere contatti con gruppi, associazioni ed enti con finalità analoghe e/o comunque attinenti a quella per cui l'Associazione è sorta;
3. Perseguire finalità di solidarietà sociale nel settore culturale e ricreativo;
4. Effettuare, occasionalmente, raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
5. Stipulare convenzioni e collaborazioni con enti pubblici e privati che intendono sviluppare attività rientranti tra quelle di interesse per cui l'Associazione si è costituita;
6. Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
7. Porre in essere ogni altra attività che possa essere utile al raggiungimento dei propri scopi sociali.

TITOLO III

Soci – Acquisizione della Qualità di Socio

Art. 4

L'associazione “GdRItalia” è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani e stranieri che condividono lo spirito e le finalità dell'associazione. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati ad eccezione dei Soci Sostenitori, hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai

genitori o da chi ne fa le veci per aderire all'associazione e potranno farne parte comunque solo con la qualifica di Socio Sostenitore fino al compimento della maggiore età.

Il Richiedente, con la domanda di ammissione, s'impegna a aderire integralmente al presente Statuto, osservare l'eventuale Regolamento Interno e a rispettare le disposizioni del Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato è personale e non trasmissibile.

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con deliberazione del Consiglio Direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Domande di Ammissione

Art. 5

Le domande di ammissione sono esaminate e approvate, oppure respinte con motivazione, dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal loro ricevimento. Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

L'approvazione della domanda di ammissione ed il contestuale versamento della quota annuale daranno al richiedente il diritto esclusivamente a ricevere la tessera sociale e la relativa qualifica di Socio.

Le quote annuali sono differenziate a seconda della categoria di Socio di appartenenza: quota intera per Soci Ordinari, quota dimezzata per Soci Sostenitori gratuita per i soci Onorari. La quota di associazione sarà decisa ogni anno dal Consiglio Direttivo e sarà indicata nel Regolamento Interno. La notifica dell'avvenuta affiliazione di un Socio avviene dopo l'iscrizione nell'apposito Libro dei Soci, previa ammissione del Consiglio Direttivo. Il Libro dei Soci è il documento che raccoglie i dati anagrafici rilasciati dai Soci. Questi dati saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi sociali e nei limiti della disciplina normativa dettata dal D.lgs n. 196/2003 e custoditi dal Segretario.

Per i minorenni le domande di iscrizione dovranno essere firmate da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le domande d'iscrizione devono essere presentate, direttamente al Presidente dell'Associazione, per iscritto, per e-mail o tramite lo specifico formato elettronico predisposto. Tali domande sono esaminate ed eventualmente accolte dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei membri in carica. Non esistono, infine, formalità di rito per l'ammissione di Soci Onorari.

Diritti e Obblighi dei soci

Art. 6

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione. La qualità di Socio Fondatore si perde per decesso, dimissioni con la conseguente perdita del titolo e quindi dei suoi vantaggi.

Sono stati riconosciuti Soci Fondatori:

Giovanni D'Addabbo, Massimo Lizzori e Mario Lanza

- Soci Ordinari: tutti i Soci Fondatori e coloro che si impegnano direttamente nelle attività dell'associazione, contribuendo in maniera effettiva e rilevante alle medesime. Il passaggio allo stato di Socio Ordinario è deciso dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito da un apposito Regolamento. I Soci Ordinari hanno diritto di voto in Assemblea.
- Soci Sostenitori: coloro che riconoscendosi nelle finalità e nei principi della medesima, pur non impegnandosi direttamente nelle varie attività, decidono di sostenerla con la loro adesione. I Soci Sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea.
- Soci Onorari: coloro che, per particolari meriti alla diffusione dei principi dell'Associazione, come fissato in Titolo II, a giudizio del Consiglio Direttivo sono degni di essere iscritti d'ufficio e senza particolari formalità di accettazione se non il consenso del

socio.

L'appartenenza a una qualsiasi delle categorie di Soci previste dal presente Statuto attribuisce:

- a) diritto a partecipare a ogni attività associativa;
- b) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale (esclusi Soci Sostenitori);
- c) il diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie, nonché l'elezione a ogni carica prevista dal medesimo, il tutto senza limitazione alcuna (esclusi Soci Sostenitori).

Tutti gli associati sono obbligati a versare le quote associative annuali, così come deliberato dal Consiglio Direttivo, per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti agli associati o a particolari categorie tra questi identificate. Tali quote non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

L'anno sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Le quote associative annuali sono dovute per l'intero anno in qualsiasi momento avvenga l'iscrizione.

Art. 7

Il Socio può godere pienamente dei suoi diritti (ad esempio, partecipare alle attività associative e accedere alle convenzioni stipulate dall'Associazione con Terzi) solo se in regola con il pagamento della quota annuale.

Perdita della Qualità di Socio

Art. 8

Il Socio cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere, per domanda mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione o anche semplice email inviata al Presidente (in questo caso è necessaria la conferma di ricezione del Presidente a riprova), il Socio che non è più in grado di collaborare alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del Socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere agli scopi sociali;
- b) non sia in regola con il pagamento della quota annuale di adesione o con gli eventuali contributi supplementari deliberati dagli organi dell'Associazione.

Può essere escluso il Socio che:

- a) svolga attività in contrasto con quella dell'Associazione;
- b) non osservi le delibere prese dagli organi sociali competenti;
- c) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
- d) in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al Socio sia stato contestato, per iscritto tramite lettera o anche email, il fatto che può giustificare l'esclusione. All'escluso è assegnato un termine di quindici giorni lavorativi per presentare eventuali controdeduzioni al Consiglio Direttivo che potrà rideliberare sulla esclusione.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo può invitare persone a partecipare come ospiti alle attività sociali, nelle modalità sancite dall'Associazione, sotto la responsabilità di un delegato della stessa.

TITOLO IV

Patrimonio – Esercizio Sociale

Art. 10

Costituiscono il fondo comune indivisibile di cui all'art.37 del C.C.:

- a) le quote di adesione annuali deliberate dal Consiglio Direttivo;
- b) ogni bene mobile ed immobile che diverrà di proprietà dell'Associazione durante l'esercizio delle proprie attività nei limiti degli scopi sociali;

- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) eventuali donazioni, elargizioni, lasciti specificatamente destinati a tale fondo.

Le quote di adesione annuale non sono rimborsabili in nessun caso.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione, incluso il rimborso spese ai soci che svolgeranno attività necessaria per l'attuazione dei compiti istituzionali come ogni altra spesa, si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei Soci, con i proventi delle attività istituzionali, con i contributi degli Enti Pubblici e Privati e con gli introiti delle eventuali attività commerciali, che non dovranno superare i limiti imposti dalla legge (Decreto Leg.vo 460/97).

Art. 11

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il rendiconto annuale va approvato dall'Assemblea dei Soci nei tempi previsti per le dichiarazioni fiscali per le associazioni. Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'Associazione; è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili tra i Soci.

TITOLO V Organi Sociali

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Assemblea dei Soci

Art. 13

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione della materia da trattare, da almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci in regola con i pagamenti delle quote sociali ad esclusione dei Soci Sostenitori. Ogni Socio ha un solo voto.

La convocazione è fatta mediante invio di lettera fisica o elettronica indirizzata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione e/o mediante affissione sull'apposita pagina del sito internet, nel qual caso il termine di preavviso è di giorni 20 (venti), contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione. In alternativa la convocazione dell'Assemblea viene fatta con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni e che comunque garantiscano la comunicazione a tutti gli associati. L'avviso di convocazione conterrà l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, sostituibile a sua volta per assenza dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea regolare il diritto d'intervento e constatare la regolarità delle eventuali deleghe, che avrà cura di controllare, controfirmare e consegnare al Segretario. Questi le porrà agli atti come allegati del Verbale d'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14

L'Assemblea:

- determina le linee generali e programmatiche dell'Associazione cui gli altri organi sociali ed i Soci stessi dovranno attenersi;
- propone le nuove iniziative associative;

- elegge i membri del Consiglio Direttivo al termine del mandato quinquennale;
- approva il rendiconto economico e finanziario annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera riguardo la modifica delle norme statutarie;
- delibera riguardo la proposta di scioglimento del Consiglio Direttivo;
- delibera riguardo la proposta di scioglimento dell'Associazione;

Art. 15

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza semplice dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero di Soci e delibera a maggioranza semplice. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti.

L'Assemblea Straordinaria, convocata per le modifiche statutarie, è costituita in prima convocazione con la presenza (in prima persona o in delega autografa) dei 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero di Soci e delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Le delibere dell'Assemblea sono efficaci ed esecutive a partire dal giorno stesso della loro approvazione. Le delibere prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati ancorché assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Per i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, che non si trovino in contrasto con quanto stabilito dal presente Statuto, sussiste il principio del voto singolo di cui all'art.2532 c.2 C.C..

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire per appello nominale o per alzata di mano.

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

Consiglio Direttivo

Art. 16

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo che cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 persone scelte fra gli associati, che restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. Alla prima convocazione il Consiglio Direttivo nomina, scegliendo tra i propri membri, un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario e fissa le responsabilità e gli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente e gli altri Consiglieri potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente, salvo quella di revisore dei conti. Le Cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione sull'apposita pagina del sito internet, almeno 7 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare. In alternativa la convocazione del Consiglio viene fatta con altri mezzi che il Presidente riterrà opportuni e che comunque garantiscano la comunicazione a tutti i consiglieri. L'avviso di convocazione conterrà l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della convocazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente, anche tramite supporto informatico, e le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal

Vicepresidente, che può essere sostituito dal membro più anziano del Consiglio.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- predisporre entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio il rendiconto economico e finanziario annuale;
- procedere alla compilazione del Regolamento Interno e di tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti i consociati;
- esaminare le domande di ammissione, recesso e ratificare le dimissioni dei soci;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- promuovere le iniziative e le manifestazioni sociali e può incaricare il Presidente o un Consigliere designato di chiamare singoli soci o persone esterne all'Associazione, ma desiderose di contribuire alla realizzazione delle finalità sociali dell'Associazione, a vari incarichi di collaborazione allo scopo di permettere un migliore perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- indire le Assemblee dei Soci e redigere l'ordine del giorno;
- fissare le quote annuali di adesione;
- deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti la gestione sociale ordinaria e straordinaria legata ad eventi o a collaborazioni esterne;
- deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci;
- adottare provvedimenti disciplinari.

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente o ad un altro Consigliere designato come Reggente. Inoltre può delegare ai suoi componenti specifiche materie in esecuzione delle decisioni prese.

Art. 17

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea sono distribuite le seguenti cariche tra i Consiglieri con compiti amministrativi:

- a) Consigliere Presidente
- b) Consigliere Vicepresidente.
- c) Consigliere Segretario.
- d) Consigliere Tesoriere.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Presidente

Art. 18

Il Presidente che viene eletto dall'Assemblea ordinaria ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione che impegnano la stessa sia nei riguardi degli associati, sia nei riguardi dei terzi, nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno. Il Consiglio Direttivo può nominare anche un Vice Presidente che assume le funzioni di Presidente, in caso d'impedimento di questo a svolgere le proprie funzioni.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei Terzi per fatti o atti riguardanti l'intera Associazione e non ogni singolo Socio, che ne risponde personalmente. Sovrintende alle pubbliche relazioni, all'amministrazione, all'economia ed al buon ordine dell'Associazione.

Il Presidente convalida con la sua firma, apposta in calce ai verbali, le decisioni ed i regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, e firma tutti gli atti relativi all'Associazione. In caso d'assenza temporanea del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente o, in mancanza di questi da un consigliere che viene designato con il titolo di Reggente.

Vice Presidente e Reggente

Art. 19

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni o qualora abbia la delega. Il Reggente può essere delegato dall'Assemblea a svolgere tutti i compiti del Presidente per un periodo limitato di tempo di massimo un anno.

Tesoriere

Art. 20

Il Tesoriere dovrà redigere, aggiornare e curare costantemente la situazione finanziaria dell'associazione e consigliare sulle operazioni finanziarie e sulle date di pagamento delle entrate e delle uscite. L'organo amministrativo può stabilire il rimborso delle spese per l'ufficio di segreteria generale.

Il Tesoriere ha il compito della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Il prospetto delle Entrate e delle Uscite deve essere sempre a disposizione di tutti i Soci che hanno diritto di voto.

Segretario

Art. 21

Il segretario redige e conserva i verbali di ogni assemblea indetta, si incarica della tenuta e dell'aggiornamento del libro dei soci, è inoltre responsabile della puntuale e corretta tenuta del Libro dei Soci e del Libro Verbali.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 22

L'assemblea ordinaria dei soci può nominare tre revisori dei conti, che restano in carica per un biennio. Il revisore può essere anche un non socio dell'Associazione. Il Consiglio direttivo può stabilire un compenso per il revisore.

I revisori possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo e verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dando pareri sui bilanci.

TITOLO VI

Patrimonio dell'Associazione

Art. 23

Il patrimonio è costituito, oltre che dalle donazioni dei Soci o di Terzi, dai beni che divengono di proprietà dell'Associazione e delle quote sociali. L'ammontare di tali quote e contributi sono determinati annualmente dal Consiglio Direttivo al momento della stesura dei bilanci.

Art. 24

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre d'ogni anno; gli eventuali attivi degli esercizi possono essere investiti esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali. Al termine d'ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto annuale che deve essere presentato all'Assemblea entro i termini previsti dall'Art. 11 del presente Statuto.

TITOLO VII

Scioglimento dell'Associazione

Art. 25

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto da una richiesta scritta di almeno metà dei Soci Fondatori od Ordinari. In questo caso il Presidente convocherà un'Assemblea Straordinaria con questo specifico ed unico argomento; lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti aventi diritto di voto. La

votazione dovrà avvenire per voto segreto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro tempore.

Eventuali passività registrate all'atto dello scioglimento verranno coperte con l'intervento di tutti i soci fino al versamento massimo dell'intera quota annuale.

In caso di scioglimento il patrimonio sociale deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

TITOLO VIII

Clausola Compromissoria

Art. 26

I Soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci e tra Associazione e Soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'Associazione oppure il Socio nel caso di controversia fra Soci) ed il terzo nominato da entrambe le parti.

TITOLO IX

Norma Finale

Art. 27

Per quanto non compreso nel presente statuto si farà riferimento al Regolamento Interno o a quanto stabilito in materia dal Codice Civile e/o Penale e alla normativa vigente in materia o, in mancanza, a decisione dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Il Presidente Giovanni D'Addabbo

Il Vicepresidente Mario Lanza

Il Segretario e Tesoriere Massimo Lizzori